

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*

N. 12713/2014 REG. RIC.

2. Parti:

***i.* Ricorrente:**

Prof.ssa **FRANCA FORESTO**, nata a Treviso in data 24.02.1965 (Codice Fiscale FRS FNC 65B64 L407 L)

***ii.* Amministrazione intimata:**

**MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del
Ministro *pro tempore*,

**USRV - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL
VENETO**, in persona del Direttore Generale *pro tempore*,

**UFFICIO XI – AMBITO TERRITORIALE PER LA
PROVINCIA DI TREVISO**, in persona del Dirigente *pro
tempore*,

tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello
Stato in via dei Portoghesi n. 12, C.A.P. 00186 - ROMA

***iii.* Controinteressati:**

tutti i soggetti ricoprenti la posizione da n. 1 a n. 88 iscritti
nella classe concorsuale A043, tutti i soggetti ricoprenti la

posizione da n. 1 a n. 92 iscritti nella classe concorsuale A050 e tutti i soggetti ricoprenti la posizione da n. 1 a n. 73 iscritti nella classe concorsuale A051 delle graduatorie impugnate ed in particolare tutti quelli che – in virtù del reinserimento della Prof.ssa Franca Foresto nelle graduatorie ad esaurimento dell’Ambito Territoriale della Provincia di Treviso, per la classe concorsuale A043, A050 e A051 valide per il triennio 2014-2017 – sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dal ricorrente.

3. Estremi dei provvedimenti impugnati:

- a.** Decreto Prot. MIUR.AOOUSPTV.REGISTRO UFFICIALE.0008088.19-08-2014 del 19 agosto 2014 con il quale sono state pubblicate nel sito dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso le Graduatorie Provinciali ad esaurimento con riferimento alle classi di concorso A043, A050 e A051;
- b.** D.M. n. 235 del 10 settembre 2014 per la parte di interesse nonché di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e\o presupposto, ancorché non conosciuto, comunque lesivo della posizione della ricorrente

4. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

- A.** Illegittimità del provvedimento di cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento per la Classe di Concorso A043, A050 e A051

- violazione, falsa ed erronea applicazione della legge (artt. 3, 7, 8, 10 e 11 della Legge 7 agosto n. 241 e successive modifiche con riferimento agli artt. 24 e 97 Cost.)

- eccesso di potere per difetto di istruttoria e\o per difetto di motivazione

L'Amministrazione avrebbe adottato i provvedimenti impugnati omettendo di comunicare all'interessata sia l'avvio del procedimento che il nominativo del responsabile del procedimento medesimo; in tal guisa il Ministero non solo non ha consentito alla ricorrente di partecipare al procedimento amministrativo medesimo ma non ha neppure adottato un formale provvedimento di esclusione adeguatamente motivato, essendosi limitato, nel decreto di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento a menzionare genericamente i presupposti normativi, primari e secondari.

B. Illegittimità del provvedimento di cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso A043, A050 e A051

- violazione, falsa ed erronea applicazione della legge (art. 1-bis della Legge 4 giugno 2004 n. 143 e successive modifiche)

- eccesso di potere per illogicità grave e manifesta, per irragionevolezza e\o, comunque, per ingiustizia manifesta

- violazione del principio della tutela dell'affidamento

L'amministrazione avrebbe dovuto comunicare agli interessati gli effetti della legge n. 143/2004 e l'onere della ripresentazione, di volta in volta, di una nuova domanda, a pena di cancellazione

dalle graduatorie; invero, l'amministrazione scolastica, con le precedenti disposizioni ministeriali concernenti le inclusioni in graduatoria (D.D.G. 21 aprile 2004) aveva espressamente previsto, all'art. 1, che i Centri dei Servizi Amministrativi avrebbero dovuto “assegnare ai candidati, che nei termini indicati nel medesimo D.D. non producevano alcuna domanda, un breve termine perentorio per la regolarizzazione della propria posizione”. A maggior ragione un invito a provvedere si sarebbe dovuto prevedere nel caso in esame, considerando che la presentazione delle domande era prevista ora a pena di esclusione dalla graduatoria

C. Illegittimità del provvedimento di cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso A043, A050 e A051

- violazione del principio generale della tutela dei diritti acquisiti anche con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.

Con riferimento ai parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3, 4 e 97 cost. nonché ai principi generali dell'attività amministrativa di cui alla legge n. 241 del 1990, il DM n. 42/2009 sarebbe illegittimo nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della legge n. 143/2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima.

5. **Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustiziamministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale (R.G. n. 11266\2014) nella seconda sottosezione “*Ricerca ricorsi*” rintracciabile all'interno della seconda sottosezione “*Lazio – Roma*” della sezione “*T.A.R.*”**

6. **La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sezione III *bis* del TAR Lazio con ordinanza n. 05936/2014 REG.PROV.CAU. (SCARICA);**

7. **Testo integrale del ricorso (SCARICA);**

8. **Elenco dei nominativi dei controinteressati (SCARICA).**